

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2073

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NEVI

Istituzione dei collegi regionali degli operatori socio-sanitari e socio-sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria

Presentata il 4 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’operatore socio-sanitario (OSS) possiede competenze sia in ambito sociale sia in quello sanitario. A seguito di una specifica formazione professionale, il medesimo operatore è in grado di svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l’autonomia. Tale figura professionale è stata riconosciuta, a livello nazionale, dall’accordo 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001, per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.

La formazione del personale OSS è di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono all’organizza-

zione dei corsi e delle relative attività didattiche nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1). L’OSS svolge le sue funzioni in tutto il territorio nazionale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, del servizio sociale e del Terzo settore (*no profit*) collaborando con altre figure professionali e con le famiglie.

I requisiti attualmente richiesti per accedere alla qualifica di OSS sono: il diploma di scuola secondaria di primo grado; il compimento del diciottesimo anno di età al momento dell’iscrizione; l’eventuale stato di disoccupazione. L’obiettivo dei corsi di formazione di detto personale consiste nel formare una professionalità polivalente che consenta all’operatore di muoversi con sicurezza nelle diverse situazioni che dovrà in seguito affrontare. Egli potrà, pertanto,

svolgere la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e a domicilio dell'utente, ovvero con mansioni di assistenza diretta alla persona, aiuto domestico e alberghiero, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale.

Negli ultimi anni l'inserimento dell'OSS nel mondo del lavoro, e in particolare nei contesti di assistenza sanitaria e sociale, ha fatto emergere diverse problematiche e specifiche lacune di diversa natura. Il fabbisogno formativo non è bilanciato con il fabbisogno occupazionale e la formazione, in molte regioni, ha di fatto saturato il mercato, creando problemi occupazionali. Per quanto riguarda la figura professionale dell'OSS, dal punto di vista giuridico occorre rilevare come non ci sia uniformità nel territorio nazionale, poiché di fatto sussistono differenze di trattamento tra vari territori e aziende sanitarie locali, anche all'interno della medesima regione. La formazione, inoltre, è spesso variabile nei contenuti e nella durata e il progetto formativo subisce variazioni in base all'ente promotore e in ragione della legislazione regionale.

Le funzioni dell'OSS sono oggi diverse e fortemente integrate con l'*équipe* sanitaria e socio-assistenziale, tanto da richiedere un maggior riconoscimento dei ruoli e delle competenze professionali svolte. Attual-

mente la carriera dell'OSS tende a svilupparsi verso un'altra figura professionale, il cosiddetto « OSS specializzato », una figura prevista dall'accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, che, peraltro, in molte regioni non viene formata né richiesta.

Quanto all'aggiornamento professionale, a differenza di altre figure professionali oggi impegnate nell'ambito socio-sanitario, per gli OSS nulla è previsto in tal senso, anche se l'esigenza di un aggiornamento, in virtù delle competenze tecniche richieste dall'attività svolta, è fortemente sentita dagli operatori.

Al fine di valorizzare le figure degli operatori socio-sanitari e degli operatori socio-sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), la presente proposta di legge prevede l'istituzione di collegi regionali per tali operatori al fine di favorire le esigenze e la giusta aspettativa di carriera degli stessi nonché per rispondere alle mutate esigenze professionali e conferire omogeneità alla legislazione vigente in materia. Presso ciascun collegio regionale è istituito, inoltre, un albo professionale diviso in due sezioni in cui sono iscritti, rispettivamente, gli OSS e gli OSSC ed è introdotto, infine, l'obbligo di formazione continua per entrambe le figure professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare le figure professionali dell'operatore socio-sanitario, di seguito denominato « OSS », e dell'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, di seguito denominato « OSSC », come individuate rispettivamente dall'accordo 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001, e dall'accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, la presente legge istituisce i collegi regionali degli OSS e i collegi regionali degli OSSC, di seguito denominati « collegi regionali ».

2. Ai collegi regionali sono iscritti gli operatori che hanno conseguito la qualifica di OSS e OSSC in possesso dell'attestato rilasciato dagli enti accreditati in conformità a quanto stabilito, rispettivamente, dai citati accordi 22 febbraio 2001 e 16 gennaio 2003 di cui al comma 1.

Art. 2.

(Organi dei collegi regionali)

1. Sono organi dei collegi regionali:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori.

2. Ciascun collegio regionale, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con apposito regolamento interno, elegge, tra gli iscritti a ciascun

albo, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, il consiglio direttivo. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza degli OSS e degli OSSC, il consiglio direttivo è costituito rispettivamente:

a) da sette componenti, se il numero di iscritti a ciascun albo è inferiore a cinquecento;

b) da nove componenti, se il numero di iscritti a ciascun albo è pari o superiore a cinquecento ma inferiore a millecinquecento;

c) da quindici componenti, se il numero di iscritti a ciascun albo è pari o superiore a millecinquecento.

3. Il collegio dei revisori è costituito da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti a ciascun albo.

4. La votazione per l'elezione del consiglio direttivo è valida se nella prima convocazione i votanti sono pari almeno ai due quinti degli iscritti o, in seconda convocazione, se i votanti sono pari almeno a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni si svolgono in un periodo compreso tra un minimo di due e un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti a ciascun albo, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora il collegio regionale abbia un numero di iscritti superiore a tremila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun collegio alla Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantirne la terzietà, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione

delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità, per i collegi regionali, di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e la loro elezione deve tenersi nel terzo quadrimestre dell'anno in cui scade il loro mandato. Gli eletti sono proclamati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

7. Ogni consiglio direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio direttivo. Il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario possono essere rieletti una sola volta.

8. Il presidente rappresenta il collegio regionale e convoca e presiede il consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

Art. 3.

(Funzioni dei collegi regionali)

1. I collegi regionali e il consiglio nazionale:

a) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

b) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale della professione, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

c) certificano il possesso dei titoli necessari per l'esercizio della professione e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi regionali degli iscritti;

d) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, al fine di garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione;

e) partecipano, con ruolo consultivo, alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni e alla definizione delle attività formative;

f) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono interessare i collegi regionali e il consiglio nazionale e contribuiscono con le istituzioni sociali, sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti in Italia e all'estero;

g) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare;

h) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

2. I dati di ciascun albo istituito presso i rispettivi collegi regionali confluiscono in un albo nazionale pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

Art. 4.

(Consiglio nazionale)

1. I collegi regionali sono riuniti nel consiglio nazionale, con sede in Roma, che assume la rappresentanza presso gli enti e le istituzioni nazionali.

2. Al consiglio nazionale sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo ai collegi regionali nell'espletamento dei loro compiti e delle loro funzioni istituzionali.

3. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei collegi regionali e dei collegi provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, che eleggono tra i componenti un presidente a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

4. Il presidente del consiglio nazionale ha la rappresentanza dei collegi regionali ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o dalla legislazione vigente ovvero dal medesimo consiglio nazionale. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 5.

(Funzioni del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo di ciascun collegio regionale svolge le seguenti funzioni:

a) iscrizione dei professionisti al collegio regionale nel rispettivo albo, compilazione e tenuta degli albi del collegio regionale e loro pubblicazione all'inizio di ciascun anno;

b) vigilanza sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza del collegio regionale;

c) designazione dei rappresentanti del collegio regionale presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promozione delle iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione finalizzata all'accesso alla professione;

e) mediazione, se richiesta, nelle controversie tra gli iscritti o tra un iscritto e una persona o un ente in favore dei quali lo stesso abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese e di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, promuovendo la conciliazione della controversia e, in caso di mancata conciliazione, esprimendo il parere sulla controversia stessa;

f) amministrazione dei beni spettanti al collegio regionale e redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti;

g) determinazione del contributo annuale necessario a coprire le spese di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti; l'importo del contributo può essere diversificato tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti;

h) adozione ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all'albo;

i) collaborazione con le autorità locali nell'ambito dello studio e dell'attuazione dei provvedimenti che interessano la professione di OSS o di OSSC.

Art. 6.

(Scioglimento dei consigli direttivi)

1. È disposto lo scioglimento dei consigli direttivi nel caso in cui essi non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria composta da tre membri, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno nominato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento, i collegi regionali provvedono a eleggere il nuovo consiglio direttivo.

Art. 7.

(Albo professionale)

1. Presso ciascun collegio regionale è istituito un albo professionale suddiviso in due sezioni in cui sono iscritti, rispettivamente, gli OSS e gli OSSC.

2. Per l'esercizio della professione, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) avere conseguito la qualifica di OSS od OSSC ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio ovvero esercitare la professione nella circoscrizione del collegio regionale.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono conservare, su domanda, l'iscrizione al collegio professionale italiano di appartenenza.

Art. 8.

(Cancellazione dall'albo professionale)

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti professionali;

c) di rinuncia all'iscrizione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dalla presente legge;

e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5.

2. La cancellazione, a eccezione dei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Art. 9.

(Formazione continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, nonché di conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, gli OSS e gli OSSC hanno l'obbligo di curare il proprio aggiornamento professionale secondo quanto previsto dagli accordi 22 febbraio 2001 e 16 gennaio 2003 di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo costituisce illecito disciplinare.

2. La formazione continua è a carico del datore di lavoro e si svolge durante l'orario di lavoro.

Art. 10.

(Indennità contrattuali)

1. A decorrere dall'anno 2024 agli OSS e agli OSSC, ai fini dell'attribuzione nelle diverse unità operative, sono riconosciute le indennità di disagio e per condizioni di lavoro spettanti al personale del ruolo sanitario come determinate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021.

PAGINA BIANCA



19PDL0109960